

aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A05005

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2015.

Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 concernente "disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2014, n. 192;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2014, n. 219, con il quale si differisce il termine di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014;

Considerato che il regolamento emanato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per la costruzione ed esercizio degli eliporti prevede che per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere esistenti continua ad applicarsi la regolamentazione previgente e per quelle adibite a basi di operazioni HEMS il responsabile dell'infrastruttura deve ottenere dall'ENAC la certificazione di eliporto entro il 31 dicembre 2014;

Atteso che l'attuazione delle suddette previsioni del regolamento dell'ENAC sono state prorogate al 30 giugno 2016 con la disposizione n. 1/DG del 21 gennaio 2015 dell'ENAC;

Ravvisata la necessità di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell'interno con quella dell'ENAC;

Decreta:


Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014

1. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 dopo le parole: "piano di addestramento" sono soppresse le parole: "sia di primo inserimento che".

2. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell'aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attività didattica ai fini del mantenimento dell'operatività dei soccorritori aeroportuali." sono sostituite dalle



seguenti: “o da soggetto, individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “di altra infrastruttura” sono inserite le seguenti: “di diversa tipologia o di categoria superiore.”; e dopo le parole: “di ogni soccorritore aeroportuale.” sono inserite le seguenti: “Le modalità di conseguimento dell’aggiornamento dell’abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.”.

3. All’articolo 7 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “di istruttore,” sono inserite le seguenti: “rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”;

b) al comma 2, dopo le parole: “dell’abilitazione” sono inserite le seguenti: “nonché i programmi per la formazione”.

4. All’articolo 9 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: “si” è sostituita dalle seguenti: “il responsabile”;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “con cui” sono inserite le seguenti: “il responsabile”;

5. All’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 le parole: “di cui agli articoli 5, 6, e 8”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8”.

Art. 2.

Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS

1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti nell’articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2:

a) le elisuperfici in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o genti;

b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service);

c) le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento.”.

2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, è istituito il Servizio secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014. La commissione di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 è presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da due funzionari tecnici dei vigili del fuoco, uno dei quali espleta anche le funzioni di segretario.

3. Per le elisuperfici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 26 ottobre 2007, n. 238, fatta eccezione per le modalità di abilitazione del personale addetto al servizio, che sono regolamentate dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014, non si applicano alle elisuperfici di cui al comma 1.

5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell’istruttore possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio.

6. Per le elisuperfici di cui al comma 1, si applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.

7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati all’emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio, si concludono con il rilascio del certificato di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.

8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione di addetto antincendio, si concludono con il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 6.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano sino al 30 giugno 2016.

2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro: ALFANO

15A04887

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2014.

Ammissione al finanziamento del progetto E! 8111 Delta - Programma Eurostar.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014, recante il nuovo «Regolamento di Organizzazione del MIUR»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono

